



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”
82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37**

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 181

San Giorgio del Sannio, 28/12/2021

A tutto il personale scolastico

Loro sedi

Al web

**OGGETTO: Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221. Gazzetta ufficiale 305 del
24/12/2021. PROROGA STATO DI EMERGENZA**

Il Dirigente scolastico trasmette alle S.S.L.L in indirizzo gli articoli di interesse del comparto scuola del Decreto Legge di cui all’oggetto

Articolo 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Lo stato di emergenza nazionale, tenuto conto dell’evoluzione della pandemia e del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, viene prorogato sino al 31 marzo 2022. Nel corso dell’ulteriore periodo di stato di emergenza continuano ad essere riconosciuti i poteri di adozione di ordinanze finalizzate alla attività di contrasto del fenomeno epidemiologico al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario.

Articolo 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal 1° febbraio 2022

- la certificazione verde (Green Pass) derivante dalla conclusione del ciclo vaccinale ha una durata di 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) o dalla somministrazione della dose di richiamo (booster).

- la certificazione verde (Green Pass) per coloro che sono stati positivi oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché dalla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione o della relativa dose di richiamo ha una durata di 6 mesi dall'avvenuta guarigione.

Articolo 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 è reintrodotta l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche nei luoghi all'aperto nei territori in zona bianca.

Dal 25 dicembre fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 si applica anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Articolo 13 – Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-COV-2 in ambito scolastico

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado, il Ministero della difesa garantisce il supporto alle Regioni e alle Province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test e di analisi attraverso i propri laboratori militari dislocati sul territorio nazionale.

Articolo 16 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza COVID-19

Il commissario straordinario provvede a fornire alle istituzioni educative, scolastiche e alle università le mascherine di tipo FFP2 o FFP3 per i docenti

- delle istituzioni educative;
- della scuola dell'infanzia;
- delle scuole di ogni ordine e grado ove siano presenti alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Vengono inoltre prorogati al 31 marzo 2022 i termini relativi a: - art.73, D.L.18/2020: possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado in video conferenza, anche ove tale modalità non sia prevista dagli atti regolamentari interni; - art.3, comma 1, D.L.18/2020: il CSPI rende il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dell'Istruzione. Decorso tale termine si può prescindere dal parere; - art.83, D.L.34/2020: sorveglianza sanitaria. I datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbilità che può determinare una maggiore rischiosità.

Articolo 17 – Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

Vengono prorogate, fino alla data di adozione dell'apposito decreto del Ministro della Salute e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui all'art.26, comma 2-bis del D.L.18/2020. Ricordiamo che l'articolo in questione prevede che i lavoratori fragili appartenenti alle categorie:

- degli immunodepressi;
- affetti da patologie oncologiche;
- che stiano svolgendo terapie salvavita;
- in condizioni di disabilità con gravità

con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fino al 31 marzo 2022 il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figlio con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SAR-COV-2, della quarantena, della sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di congedo è riconosciuta, nel limite della spesa di 29,7 milioni, una indennità pari al 50% della retribuzione. Nel caso in cui tale limite di spesa sia raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di congedo.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle medesime condizioni sopra indicate, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica per i destinatari.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Polito